Allegato "E" all'atto n. 58.294/13.094 di repertorio

STATUTO Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita, con sede in Milano, la

"FONDAZIONE LOMBARDA AFFIDAMENTI".

1.2 La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 2 SCOPO E RAGIONE

2.1 La Fondazione non ha fini di lucro ed è indipendente rispetto a qualunque ideologia politica e religiosa.

Essa opera per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e della beneficenza.

2.2 Scopi della Fondazione sono i seguenti:

A) Agire in favore di **persone "svantaggiate"** e più in generale di persone **"con necessità speciali"** in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, di età, familiari e sociali (di seguito "Beneficiari"), attraverso la tutela e la gestione dei loro mezzi patrimoniali o di quelli a loro comunque destinati, nella consapevolezza che la conservazione di un patrimonio come strumento per la qualità della vita sia di per sé un valore umano, **individuale** e **sociale**,

e più precisamente:

- ha un valore individuale, in quanto attività di sostegno all'insieme di esigenze sociosanitarie, relazionali e di inclusione sociale, che la situazione di fragilità comporta, con l'attivazione dei necessari supporti a livello economico, per il mantenimento di un sano e costante tenore di vita dei Beneficiari a sostegno della loro possibile autonomia, nel rispetto della loro complessità fisica, biologica, psicologica, emozionale e relazionale;
- ha un valore sociale, in quanto attività svolta ad alleviare il carico economico di persone non autosufficienti sulle proprie famiglie e sulle rispettive comunità di appartenenza e quindi sulla pubblica assistenza, mediante un'attività senza scopo di lucro, al di fuori dalle logiche di profitto che di regola caratterizzano l'attività delle gestioni patrimoniali.

La Fondazione quindi:

- **non intende** proporsi in alcun modo come strumento diretto di tutela della persona alternativo e concorrente con quelli previsti dalla legislazione (Famiglia, Tutela, Curatela e Amministrazione di Sostegno);
- intende, invece, essere sussidiaria alla Famiglia e alle forme di tutela prevista dalla legge, con funzione di mera utilità patrimoniale, voluta, mai dovuta, in quanto disposta a favore e non contro i rispettivi Beneficiari.

L'attività di tutela patrimoniale predisposta dalla Fondazione si estrinseca nella organizzazione ed attuazione di strumenti giuridici ed economici in grado di:

- preservare il patrimonio dei Beneficiari, o quello a loro comunque destinato, dai rischi della dispersione, della cattiva gestione, della carenza di amministrazione e della perdita di valore;
- garantire una gestione orientata a soddisfare le aspirazioni e le esigenze dei Beneficiari stessi e la loro qualità di vita;
- assicurare al patrimonio che residuasse dopo la morte dei Beneficiari una destinazione certa, secondo le indicazioni date dai Disponenti, o, in mancanza, per fini di pubblica utilità.
- per organizzazione ed attuazione di strumenti giuridici ed economici, s'intende lo

- sviluppo e la promozione di ogni istituzione, modello, procedura, contratto che lo studio e la prativa del Trust, o degli affidamenti fiduciari in genere, possono considerare utili ed opportuni nella tutela dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie.
- **B**) Individuare, favorire e sostenere economicamente progetti di enti e/o istituzioni che agiscano senza scopo di lucro a beneficio di persone "svantaggiate" e/o con necessità speciali.
- C) Fornire servizi di gestione, di amministrazione e più in generale di utilità patrimoniale a favore di Enti "non profit" relativamente ai beni destinati alle attività istituzionali per il mantenimento della loro destinazione e funzione sociale secondo i canoni di efficienza economica ed operativa.
- **D**) Favorire e diffondere con ogni mezzo la cultura dell'efficienza economica e giuridica nella gestione dei patrimoni destinati alle attività "non profit" e nello sviluppo dei loro progetti, assumendo che fattori di efficienza siano:
- una responsabile attenzione alla "governance",
- la destinazione sociale,
- l'attenzione all'ambiente,
- il rispetto dell'etica nelle scelte finanziarie,
- la responsabilità sociale nell'investimento,
- la responsabilità sociale dell'impresa.
- **2.3** Per il conseguimento dei predetti scopi, la Fondazione, tra l'altro:
- a. potrà acquisire in proprietà o a qualsiasi altro titolo, mediante negozi di affidamento fiduciario consentiti dalla legge, ed anche in qualità di "trustee" ai sensi della Legge 16 ottobre 1989 n. 364, sia "inter vivos" che a causa di morte, fondi, beni e patrimoni devoluti alla Fondazione a beneficio esclusivo dei Beneficiari, da parte di loro familiari ovvero di terzi interessati a tutelarle e/o a proteggerle;
- b. dovrà gestire con la massima cura e diligenza i singoli beni e diritti affidati quali patrimoni separati, nell'interesse esclusivo dei Beneficiari, con le facoltà e secondo il programma e la regolamentazione voluti dai rispettivi disponenti e puntualmente riportati e codificati nei relativi negozi di disposizione a favore della Fondazione;
- c. provvederà ad effettuare nei confronti dei Beneficiari dei singoli Patrimoni Affidati quelle prestazioni a contenuto patrimoniale necessarie per provvedere al sostentamento dei Beneficiari stessi, sovvenire alle loro esigenze di vita ordinarie e straordinarie, secondo i termini contenuti nelle disposizioni di affidamento o negli atti istitutivi dei trust; parimenti potrà effettuare prestazioni a contenuto patrimoniale a favore delle istituzioni pubbliche e private che si siano fatte carico della cura e dell'assistenza di essi Beneficiari secondo le direttive impartite dai rispettivi disponenti nei relativi negozi di disposizione a favore della Fondazione, il tutto previo controllo dell'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d. dovrà devolvere i beni che residuassero al termine di ciascun affidamento, o comunque alla morte dei Beneficiari, secondo le direttive a suo tempo impartite dai rispettivi disponenti nei relativi negozi di disposizione a favore della Fondazione, e/o, in mancanza, a fini di pubblica utilità;
- e. potrà stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o a mezzo di altro diritto reale anche parziale, di immobili, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati di qualsiasi genere, anche da trascriversi nei pubblici registri, che sia considerato opportuno od utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- f. potrà stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività;
- g. potrà collaborare con altre Fondazioni, Associazioni od Enti per il perseguimento

delle finalità indicate nel presente articolo;

- h. potrà raccogliere fondi da Enti Pubblici e/o da privati, secondo le diverse modalità individuate.
- i. potrà assumere incarichi di Guardiano di trust o di Garante nell'ambito di altri negozi di affidamento fiduciario con il compito di vigilare sull'adempimento delle obbligazioni previste negli atti istitutivi di tali negozi.
- 2.4 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle attuate per la realizzazione dei suddetti scopi propri, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni, con particolare riferimento a quelle poste a tutela del patrimonio.
- 2.5 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realizzazione degli scopi istituzionali e delle attività ad essi direttamente connesse.

Articolo 3 **PATRIMONIO**

- 3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
- A) il PATRIMONIO PROPRIO;
- B) il PATRIMONIO AFFIDATO.
- A. IL PATRIMONIO PROPRIO

Il Patrimonio Proprio è suddiviso in fondo di dotazione e fondo di gestione:

A1) IL FONDO DI DOTAZIONE è indisponibile ed è costituito dai conferimenti iniziali, in denaro o altri beni, effettuati dai Fondatori, ovvero da terzi con espressa destinazione al fondo di dotazione.

Fanno parte del fondo di dotazione i seguenti beni:

- il denaro e/o i beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, comunque destinati a incremento del fondo di dotazione;
- le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
- la parte di rendite del fondo di dotazione non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata ad incrementare il fondo di dotazione stesso;
- i contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o da organismi internazionali.
- A2) IL FONDO DI GESTIONE è costituito dai conferimenti iniziali, in denaro o altri beni, effettuati dai Fondatori ovvero da terzi che non sono espressamente destinati al fondo di dotazione e che rimangono quindi nella disponibilità del Consiglio di Gestione per sovvenire alle necessità operative della Fondazione nei limiti dei vincoli statutari.
- Fanno parte del fondo di gestione i seguenti beni:
- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, sempre che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o organismi internazionali;
- gli avanzi risultanti dal bilancio che, con delibera del Consiglio di Gestione, possono essere destinati ad incrementare il fondo di gestione;
- i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il Patrimonio Proprio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori e da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi della Fondazione, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge.

B. IL PATRIMONIO AFFIDATO

Il Patrimonio Affidato consiste nel complesso di beni e diritti che la Fondazione riceve al fine di realizzare il proprio scopo istituzionale a tutela dei rispettivi Beneficiari.

Lo strumento giuridico mediante il quale detti beni sono attribuiti alla Fondazione è l'**affidamento,** che consiste:

- in un trasferimento gratuito in proprietà o altro diritto reale
- effettuato da un soggetto disponente,
- a favore della Fondazione per un Beneficiario determinato ovvero per uno scopo e un'utilità indicati dal disponente,
- che sia in coerenza con gli scopi della Fondazione.

La proprietà affidata alla Fondazione, in ragione di quanto sopra, si connota quindi di:

- temporaneità, in quanto è affidata alla Fondazione per il conseguimento di uno scopo e quindi per il tempo necessario a detto conseguimento;
- funzionalità ad un programma gestorio, in quanto la Fondazione può disporne soltanto:

nei limiti di quanto stabilito dal disponente all'atto del trasferimento, e nei limiti delle finalità istituzionali della Fondazione;

- segregazione, in quanto i beni affidati non si confondono mai

con il Patrimonio Proprio della Fondazione, né

con gli altri patrimoni affidati alla Fondazione medesima.

Un patrimonio è qualificabile come affidato quando:

- detto affidamento risulti in modo espresso all'atto del trasferimento mediante l'indicazione di un Beneficiario ovvero di uno scopo particolare;
- venga accettato dalla Fondazione come Patrimonio Affidato.

È obbligo della Fondazione dare pubblica evidenza dell'affidamento anche mediante idonea rappresentazione contabile, all'interno del proprio bilancio, secondo canoni che diano garanzia nei confronti di chiunque che:

- il Patrimonio Affidato è distinto dal Patrimonio Proprio;
- ogni Patrimonio Affidato è distinto dagli altri Patrimoni Affidati alla Fondazione.

La destinazione del Patrimonio Affidato e la sua funzionalizzazione allo scopo enunciato è uno specifico obbligo della Fondazione.

In caso di estinzione della Fondazione, ciascun Patrimonio Affidato rimane destinato secondo quanto previsto nel relativo atto di affidamento; non risultando applicabile la disposizione del successivo art. 17.2.

Articolo 4

GESTIONE DEL PATRIMONIO

- **4.1** Spetta al Consiglio di Gestione decidere le modalità di gestione ed investimento del Patrimonio Proprio e del Patrimonio Affidato.
- **4.2** I redditi del Patrimonio Proprio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
- **4.3** I redditi dei patrimoni affidati, e più in generale i frutti dei beni patrimoniali in essi compresi, spettano a ciascun Patrimonio Affidato.
- **4.4** In nessun caso i frutti di un Patrimonio Affidato possono incrementare un altro Patrimonio Affidato o il Patrimonio Proprio.
- **4.5** In nessun caso è possibile la compensazione fra debiti o crediti di un Patrimonio Affidato con quelli di altro Patrimonio Affidato ovvero tra debiti e crediti di un Patrimonio Affidato con quelli del Patrimonio Proprio.

Articolo 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

- **5.1** Sono organi della Fondazione:
- a. il Consiglio di Gestione;
- **b.** il Presidente della Fondazione;
- c. il Consiglio dei Garanti.

Articolo 6

CONSIGLIO DI GESTIONE

- **6.1** La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da un numero di membri variabile da tre a otto, tutti nominati dal Consiglio dei Garanti.
- **6.2** L'incarico di componente il Consiglio di Gestione è incompatibile con quello di componente del Consiglio dei Garanti.
- **6.3** I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.
- **6.4** Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente, o, in sua mancanza, il Consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del Consiglio dei Garanti, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora l'organo competente non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Gestione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale designazione del consigliere definitivo da parte del Consiglio dei Garanti.

Articolo 7

POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

- **7.1** Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, da esercitarsi con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio dei Garanti.
- **7.2** Spetta, in particolare, al Consiglio di Gestione:
- a) presentare al Consiglio dei Garanti proposte sugli indirizzi strategici della Fondazione e dare esecuzione a quelli decisi dal Consiglio dei Garanti;
- b) redigere ed approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo della Fondazione nonché deliberare in merito alla devoluzione dell'avanzo di gestione nel pieno rispetto degli scopi della Fondazione;
- c) accettare e/o rinunciare ad incarichi a nome della Fondazione quale affidataria in proprietà di beni di terzi e provvedere alla loro gestione ordinaria e straordinaria quali patrimoni separati;
- d) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, ai legati e alle donazioni, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) approvare eventuali regolamenti interni e verificarne l'applicazione;
- f) deliberare in merito alle modifiche del presente statuto, il tutto previo ottenimento del parere favorevole del Consiglio dei Garanti e nel rispetto dell'intangibilità degli scopi della Fondazione e delle competenze inderogabili dell'Autorità Amministrativa;
- g) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo Patrimonio Proprio, nonché nominare i Liquidatori attribuendo loro i necessari poteri, il tutto previo ottenimento del parere favorevole del Consiglio dei Garanti e nel rispetto delle competenze inderogabili dell'Autorità Amministrativa e dell'Autorità Giudiziaria.
- **7.3** Il Consiglio di Gestione può delegare, con propria deliberazione assunta nelle forme di legge, parte delle proprie funzioni ad un Consigliere, che assume così la funzione di Consigliere Delegato, e/o ad un Comitato Esecutivo e/o ad un Direttore della Fondazio-

ne, anche estraneo al Consiglio stesso.

Non possono comunque essere delegate le seguenti funzioni:

- predisposizione e approvazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
- predisposizione degli indirizzi strategici da presentare al Consiglio dei Garanti mediante il documento di programmazione annuale.
- **7.4** Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di nominare, inoltre, ogni organismo ausiliario che reputi utile per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi, senza che ciò comporti deleghe di funzioni.

In particolare, potrà nominare un Comitato Scientifico come organo di consultazione su temi strategici per la Fondazione.

- **7.5** Il Consiglio di Gestione può deliberare l'attribuzione della rappresentanza della Fondazione a soggetti terzi, autorizzando il Presidente al rilascio di procure per singoli atti o categorie di atti, esclusa ogni forma di procura generale/delega di funzioni.
- **7.6** Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio dei Garanti della propria attività.
- 7.7 Il Consiglio di Gestione non può conferire incarichi professionali retribuiti a persone che ricoprono cariche all'interno degli organi della Fondazione, o a persone o a strutture ad esse correlate, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Consiglio dei Garanti, che deve essere assunta all'unanimità (con l'eventuale astensione del soggetto interessato, ove fosse membro di tale organo, ai sensi del successivo art. 13 e deve essere corredata di adeguata motivazione delle ragioni che la sostengono in relazione all'interesse della Fondazione e/o del Beneficiario interessato.

Articolo 8 CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

8.1 Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese ed inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Consiglio dei Garanti.

In particolare, si riunisce entro il mese di ottobre di ogni anno per la predisposizione del progetto di bilancio preventivo e del documento di programmazione dell'attività relativo all'esercizio successivo da presentare al Consiglio dei Garanti ed entro il mese di marzo per la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare al Consiglio dei Garanti.

8.2 Il Consiglio è convocato con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Spetta a chi presiede il riscontro della valida convocazione e riunione nonché la direzione dei lavori, la rilevazione dei voti e della adozione o meno delle delibere sottoposte. Il Presidente della riunione è assistito dal Segretario in veste di segretario della riunione; in assenza del Segretario, le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal componente del Consiglio di Gestione a ciò chiamato da chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di Gestione possono essere invitati i membri del Consiglio dei Garanti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Gestione, è richiesto l'intervento della

maggioranza dei componenti in carica.

8.3 Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei componenti presenti; ogni componente ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti, la proposta si intenderà respinta.

Le delibere vengono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito registro.

Nel caso di delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie, occorrerà la presenza dei tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento della Fondazione occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri in carica.

8.4 Le riunioni del Consiglio di Gestione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei membri.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

- **8.5** Le decisioni del Consiglio di Gestione possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il Consiglio, ed in particolare a condizione che:
- a) dai documenti sottoscritti dai partecipanti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;
- b) ad ogni avente diritto sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti i membri del Consiglio di Gestione siano informati della decisione da assumere;
- c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Fondazione e la trascrizione della decisione nell'apposito libro dei verbali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;
- d) sia rispettato il diritto a ciascuno dei componenti il Consiglio di Gestione di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Articolo 9

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

- **9.1** Il Presidente del Consiglio di Gestione è anche Presidente della Fondazione ed è nominato dal Consiglio dei Garanti tra i membri del Consiglio di Gestione.
- Il Presidente non ha un ruolo esecutivo e non svolge funzioni gestionali. Solo in caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti che riterrà più opportuni per il miglior funzionamento della Fondazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio di Gestione in apposita seduta da convocarsi entro trenta giorni dall'adozione della decisione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con fa-

coltà di nominare, avvocati e procuratori per particolari atti o categorie di atti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari al buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; ha facoltà di convocare, ove lo ritenga necessario, oltre al Consiglio di Gestione, anche il Consiglio dei Garanti.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

- **9.2** In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- **9.3** Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Gestione, coordinando i lavori e provvedendo affinché vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate sulle materie da trattare all'ordine del giorno.
- **9.4** Il Presidente convoca, almeno una volta l'anno, e presiede la riunione plenaria della Fondazione, alla quale partecipano i componenti degli organi della Fondazione, sono invitati i Fondatori e possono essere invitati enti e persone che hanno sostenuto l'attività della Fondazione o comunque sono interessati alle sue finalità. Spetta al Presidente illustrare ai partecipanti l'attività svolta dalla Fondazione e le prospettive future, raccogliendo eventuali suggerimenti ed osservazioni.
- **9.5** In caso di assenza anche temporanea o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che viene nominato dal Consiglio di Gestione tra i propri componenti.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 10

CONSIGLIERE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

- **10.1** Il Consigliere Delegato è nominato dal Consiglio di Gestione nel suo seno ed ha i poteri che gli vengono attribuiti in sede di nomina, con le limitazioni di cui al precedente articolo 7.3.
- Il Consigliere Delegato ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, allo stesso modo del Presidente e del Vice Presidente, seppure nei limiti della delega a lui conferita dal Consiglio di Gestione.
- **10.2** Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare, al di fuori del proprio organico un Direttore Generale, determinandone le competenze, le relative deleghe operative e l'eventuale compenso.
- **10.3** Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione, senza diritto di voto.

Articolo 11 CONSIGLIO DEI GARANTI

- 11.1 Il Consiglio dei Garanti è composto da un numero variabile di membri da un minimo di sette fino ad un massimo di quindici, dei quali almeno due devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **11.2** I primi componenti del Consiglio dei Garanti sono nominati dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione e restano in carica fino al compimento del loro settantesimo anno di età o fino al verificarsi di altra causa di cessazione dalla carica.
- 11.3 In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione dalla carica per qualsivoglia altra causa di uno dei consiglieri, gli altri procederanno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri in carica, alla cooptazione di un nuovo consigliere, che resterà in carica fino al compimento del suo settantesimo anno di età ovvero fino al

verificarsi di altra causa di cessazione dalla carica.

- **11.4** Fino a quando non sia stato raggiunto il numero massimo dei membri del Consiglio dei Garanti previsto dal presente statuto, i consiglieri in carica potranno procedere, con voto unanime, alla cooptazione di nuovi consiglieri.
- **11.5** Il Consiglio dei Garanti nomina nel proprio seno il suo Presidente, che rimarrà in carica cinque anni ed è rieleggibile.
- **11.6** Il Consiglio dei Garanti è custode dello scopo della Fondazione; determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Spettano inoltre al Consiglio dei Garanti le funzioni di supervisione strategica e di controllo di legalità.

In particolare, oltre ai poteri espressamente previsti in altri articoli del presente statuto, ha i seguenti poteri:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi statutari, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Gestione, nonché formulare le proprie valutazioni sugli elementi essenziali dell'architettura dei sistemi di controllo interni;
- ratificare la delibera del Consiglio di Gestione di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e di devoluzione dell'avanzo di gestione dell'esercizio (verificandone la piena conformità agli scopi della Fondazione);
- nominare i componenti del Consiglio di Gestione;
- nominare il Presidente della Fondazione all'interno dei componenti del Consiglio di Gestione;
- revocare i componenti del Consiglio di Gestione, nei casi in cui ricorra una giusta causa; si verifica giusta causa di esclusione nei seguenti casi:
- a) svolgimento di attività in difformità dello statuto e in contrasto con gli scopi della Fondazione;
- b) commissione di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale;
- c) conflitto di interessi tra i componenti del Consiglio di Gestione e la Fondazione;
- d) limitatamente ai membri del Consiglio di Gestione, mancata ratifica del bilancio di esercizio da parte del Consiglio dei Garanti;
- esprimere parere vincolante preventivo sulle proposte di modifica del presente Statuto che dovessero essere deliberate dal Consiglio di Gestione, nel rispetto dell'intangibilità degli scopi della Fondazione e delle competenze inderogabili dell'Autorità Amministrativa:
- esprimere pareri vincolanti preventivi su operazioni strategiche fondamentali;
- esprimere pareri vincolanti preventivi sull'accettazione di singoli incarichi da parte della Fondazione quale affidataria di beni e patrimoni di terzi ovvero quale Guardiano/Garante nell'ambito di negozi di affidamento fiduciario;
- esprimere parere vincolante preventivo sulla proposta di scioglimento della Fondazione che dovesse essere deliberata dal Consiglio di Gestione e sulla proposta di devoluzione del patrimonio nonché sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori, nel rispetto delle competenze inderogabili dell'Autorità Amministrativa e dell'Autorità Giudiziaria;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Gestione;
- vigilare sull'osservanza e il rispetto della Legge, delle norme statutarie e regolamentari della Fondazione, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento;
- vigilare sulla conformità alla Legge e allo statuto dell'attività della Fondazione;

- procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione o di controllo;
- nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la maggioranza di cui al successivo art. 16.
- **11.7** Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio dei Garanti e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C.;
- b) i componenti del Consiglio di Gestione;
- c) coloro che sono legati alla fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne comprometta l'indipendenza.
- 11.8 Il Consiglio dei Garanti si riunisce su convocazione del suo Presidente ovvero del Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno affinché il Consiglio di Gestione vi svolga la sua relazione sull'andamento della gestione, sull'attività svolta e sui programmi della Fondazione e illustri i contenuti del bilancio consuntivo e preventivo, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
- 11.9 Le riunioni del Consiglio dei Garanti sono convocate mediante avviso scritto inviato ai suoi membri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può essere prevista ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.
- **11.10** Le riunioni possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei membri.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

11.11 La riunione è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatti salvi i casi in cui il presente statuto preveda una maggioranza diversa.

Alle riunioni del Consiglio dei Garanti possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto i membri del Consiglio di Gestione.

11.12 Le deliberazioni riguardanti il controllo sulla gestione, l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e in genere tematiche contabili e fiscali dovranno essere approvate con una maggioranza che comprenda il voto favorevole di almeno due dei membri del Consiglio dei Garanti che risultano iscritti nel registro tenuto dal Mini-

stero dell'Economia e delle Finanze.

- **11.13** Le deliberazioni riguardanti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono in ogni caso approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei membri del Consiglio dei Garanti.
- **11.14** Il Consiglio dei Garanti si dota, se del caso, di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.

Articolo 12

ESCLUSIONE E RECESSO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DEI GARANTI

12.1 Il Consiglio dei Garanti può deliberare l'eventuale esclusione di uno o più dei propri membri per gravi motivi, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, assunzione di incarichi in conflitto di interesse con le attività della Fondazione, sopravvenuta causa d'ineleggibilità o comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.

La delibera di esclusione ovvero l'accertamento degli eventi che hanno dato luogo ad esclusione automatica di un membro dovrà ottenere il voto favorevole di più dei due terzi dei membri del Consiglio dei Garanti (non computandosi il voto della persona della cui esclusione si tratta).

- **12.2** I membri del Consiglio dei Garanti possono, con almeno tre mesi di preavviso, recedere dalla carica, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- **12.3** Coloro che sono esclusi, recedono o cessano per qualsiasi altra causa di far parte del Consiglio dei Garanti non hanno alcun diritto sul suo patrimonio.
- **12.4** La qualifica di membro del Consiglio dei Garanti non può essere fatta oggetto di delega nemmeno per un periodo temporaneo.
- **12.5** Il Presidente del Consiglio dei Garanti è nominato dal Consiglio dei Garanti nel suo seno; cura e coordina i lavori del Consiglio dei Garanti e lo rappresenta sia nei rapporti con gli altri organi della Fondazione sia, se del caso, nei confronti dei terzi, nel rispetto dei diritti, delle prerogative e delle competenze del Presidente della Fondazione.

Articolo 13

CONFLITTO DI INTERESSI

- **13.1** Si ha conflitto di interessi quando la deliberazione coinvolge interessi, diretti o indiretti, di un componente dell'organo competente ad assumere la delibera.
- **13.2** Il conflitto di interessi comporta l'obbligo di astenersi dalla votazione. **13.3** Si fa riferimento, per quanto applicabili, agli artt. 2373 e 2391 C.C..

Articolo 14

EMOLUMENTI E COMPENSI

14.1 Ai componenti del Consiglio dei Garanti potrà essere riconosciuta un'indennità annuale.

Nella determinazione dell'indennità dovranno essere considerate le attività da svolgere, le responsabilità e le disponibilità economiche della Fondazione.

In ogni caso, l'importo non potrà essere superiore alla metà del compenso per l'attività di sindaco di società, liquidato secondo i parametri utilizzati dall'Autorità Giudiziaria.

Spetta comunque a ciascun Consigliere il rimborso delle spese vive sostenute in ragione di attività svolte per decisione del Consiglio.

14.2 Ai componenti del Consiglio di Gestione spettano i compensi che verranno determinati da parte del Consiglio dei Garanti all'atto della loro nomina.

Articolo 15

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

15.1 L'esercizio della Fondazione è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il Consiglio dei Garanti approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo del successivo esercizio ed, entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio dei Garanti approva il bilancio consuntivo entro il successivo 30 giugno.

- **15.3** Il bilancio deve essere redatto secondo diligente prudenza e in modo da rappresentare in maniera veritiera, corretta e chiaramente comprensibile la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato dell'esercizio.
- **15.4** Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
- **15.5** È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 16

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

16.1 La revisione legale dei conti è affidata ad un Revisore o ad una Società di Revisione esterni, da nominarsi con delibera del Consiglio dei Garanti assunta con una maggioranza che comprenda in ogni caso il voto favorevole di tutti i suoi membri iscritti quali Revisori nell'apposito Registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 17

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

- **17.1** La Fondazione è costituita senza limitazione di durata e si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del Codice Civile.
- **17.2** In caso di estinzione della Fondazione, il Patrimonio Proprio residuo al termine della procedura di liquidazione dovrà essere devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione approvata dal Consiglio dei Garanti, ad altre organizzazioni aventi scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
- **17.3** Ciascun Patrimonio Affidato dovrà essere devoluto in base alle indicazioni contenute nei rispettivi atti di affidamento. In mancanza, si applicano le disposizioni dell'art. 32 C.C..

Articolo 18 NORMA FINALE

18.1 Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme che regolano le fondazioni di diritto privato, in quanto applicabili.